



Comune
Vigonovo

COMUNE DI VIGONOVO

Città Metropolitana di Venezia

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10 marzo 2020

Regolamento

**Regolamento
per l'istituzione
e la disciplina
del registro delle
dichiarazioni
anticipate di
trattamento
(D.A.T.)**

INDICE

- Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle DAT – Finalità
 - Art. 2 - Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario
 - Art. 3 - Iscrizione nel registro
 - Art. 4 - Compiti del dipendente incaricato
 - Art. 5 - Modifica o revoca delle disposizioni anticipate di trattamento
 - Art. 6 - Iscrizione a deposito delle disposizioni anticipate di trattamento
 - Art. 7 – Trasmissione delle DAT alla Banca Dati Nazionale
 - Art. 8 - Accesso alle informazioni contenute nel registro
 - Art. 9 - Attività di pubblicizzazione e informazione
 - Art. 10 – Rinvio
 - Art. 11 - Entrata vigore
-

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Art. 1

Istituzione del Registro Comunale delle DAT - Finalità

1. Il Comune di Vigonovo, nell'ambito della propria autonomia e potestà regolamentare, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tale fine, in attuazione della normativa vigente in materia, ha istituito il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) per garantire la certezza della data di deposito del "Testamento Biologico" e la fonte di provenienza.

2. Il Registro è riservato solo ai cittadini residenti nel Comune ed ha lo scopo di consentire l'iscrizione nominativa, mediante apposita istanza, di coloro che hanno volontariamente redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione della persona nominata quale fiduciario. Il Disponibile è persona maggiorenne capace di intendere e di volere e non sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire. Il Fiduciario è persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, di fiducia del disponente, che faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora il disponente si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente la volontà relativamente ai trattamenti proposti, così come previsto al comma 1, dell'art. 4, della Legge n. 219/2017.

Art. 2

Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario

1. Con l'espressione "*disposizione anticipata di trattamento*" (o DAT), si intende il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, indica in anticipo i trattamenti sanitari cui essere/non essere sottoposta.

2. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Art. 3

Iscrizione nel registro

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle DAT predisposte e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari.

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 del disponente, debitamente firmata, nella quale dà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento e l'indicazione del fiduciario. Tale dichiarazione viene allegata al Registro di cui al presente Regolamento. Nella dichiarazione vanno anche indicati i soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.

3. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa alla presenza del dipendente comunale incaricato a ricevere la documentazione.

4. Le iscrizioni nel Registro delle DAT sono gratuite, esenti dall'obbligo dell'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

5. Il disponente ha facoltà di attestare il consenso alla trasmissione di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ovvero di dare indicazione dell'allocazione della stessa ai fini della reperibilità.

Art. 4

Compiti del dipendente incaricato

1. Il dipendente comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascia al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico, unitamente alla copia della dichiarazione sostitutiva. Il dipendente accettante non risponde dei contenuti della disposizione stessa.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.

Art. 5

Modifica e revoca della disposizioni anticipate di trattamento

1. Il disponente potrà modificare le DAT depositate mediante la consegna di altre DAT e contestuale ritiro delle precedenti, con le medesime modalità previste per la consegna.

Art. 6

Iscrizione e deposito della disposizioni anticipate di trattamento

1. La persona interessata e il fiduciario, si presentano al dipendente incaricato, muniti di documento di identità in corso di validità.

2. La disposizione anticipata di trattamento va consegnata all'Ufficiale di Stato Civile unitamente alle copie del documento di identità dei due soggetti (dichiarante e fiduciario).

3. La busta contenente le D.A.T. viene numerata con lo stesso numero di iscrizione sul Registro delle disposizioni anticipate di trattamento.

5. Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al dipendente incaricato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l'espressa volontà di aver consegnato le proprie disposizioni anticipate di trattamento.

6. Il fiduciario compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere stato nominato fiduciario del dichiarante per la disposizione anticipata di trattamento.

7. Qualora il disponente non attesti il consenso alla trasmissione di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ma ne chieda l'allocazione della stessa ai fini della reperibilità presso l'archivio comunale la busta viene numerata e sigillata e alla dichiarazione viene assegnato lo stesso numero assegnato alla busta chiusa ai fini della loro conservazione e archiviazione in un apposito fascicolo contenente la disposizione anticipata di trattamento.

Art. 7

Trasmissione delle DAT alla Banca Dati Nazionale

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT" l'Ufficiale di stato Civile all'atto della formazione, consegna e ricezione della DAT, qualora ne riceva il consenso, trasmette copia della stessa, alla Banca Dati Nazionale mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare tecnico di cui all'art. 10 del suddetto regolamento

Art.8

Accesso alle informazioni contenute nel "Registro"

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel "Registro" ed al rilascio della relativa documentazione, previa motivata richiesta scritta del soggetto legittimato a farlo, per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto

di accesso e di protezione dei dati personali.

Art. 9

Attività di pubblicizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale pubblicizza le disposizioni del presente Regolamento mediante un Convegno pubblico aperto a tutta la cittadinanza e sul sito internet del Comune, nella sezione "Aree Tematiche" alla voce D.A.T. inserendo l'allegata informativa e nella sezione "Amministrazione" alla voce "Regolamenti" e "Modulistica" inserendo il presente regolamento e gli allegati.

Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento e la relativa modulistica sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet del comune.